



Città Metropolitana di Genova **PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO TRASPORTI E AMBITI NATURALI

Prot. Generale N. 0000838 / 2015
Atto N. 20

OGGETTO: Conferma dell'istituzione di una Zona turistica di pesca controllata sul torrente Scrivia in comune di Savignone, nel tratto delimitato, da valle a monte, dalla prima passerella sospesa al ponte sulla S.P. 226 in loc. Stabbio ed affidamento in gestione alla Società Pescasportivi Alta Valle Scrivia ASD (SPAVS).

In data 09/01/2015 il/la sottoscritto/a **USAI SERGIO** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la l.r. 1° aprile 2014 n. 8 "Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico", ed in particolare l'art. 8 "Riserve Turistiche";

Richiamata la DGR n. 37 del 3 agosto 2001, con la quale il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato il Programma generale degli indirizzi e dei criteri in materia di pesca nelle acque interne e per la tutela e l'incremento delle risorse ittiche laddove in particolare è previsto che:

- "La percentuale da destinare, nell'ambito delle acque di Categoria B, alla costituzione di Riserve turistiche varia dallo 0% al 30%, fermo restando il limite massimo del 10% per ogni singolo bacino idrografico";
- "Nelle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti che sono previsti nell'allegato A della legge regionale";
- "I proventi derivanti dalla gestione delle riserve turistiche sono utilizzati prevalentemente per effettuare le immissioni di materiale ittico, per la sorveglianza, le spese di organizzazione, i miglioramenti ambientali e le strutture adeguate al funzionamento ottimale e alla fruizione della Riserva";
- "Gli organismi individuati per la gestione di tali riserve sono tenuti, annualmente, a fornire alle Amministrazioni Provinciali sia il bilancio di esercizio, sia una relazione dell'attività svolta nell'ambito delle riserve stesse, provvista della certificazione di un revisore dei conti nominato dalle Province, la cui spesa è a carico dell'organismo di gestione";
- "Nelle riserve turistiche, come previsto dall'art. 16, comma 4 della legge regionale, è consentita l'immissione di materiale ittico adulto; tale attività deve comunque essere autorizzata dalla Provincia sulla base di un programma preventivo di massima e nel rispetto dei controlli sanitari previsti dal successivo art. 17";

Atteso che, in particolare, le predette realtà gestionali possono essere localizzate nelle acque di tipo "B" (verdi) comprendenti acque di minor pregio, ove sono consentite immissioni di pesce adulto;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 29 giugno 2005 con la quale è stato approvato l'aggiornamento della Carta Ittica che ha, tra l'altro, individuato i tratti delle diverse aste fluviali del territorio provinciale nei quali possono essere localizzate le eventuali riserve turistiche;

Dato atto che la carta ittica alla luce della citata legge regionale ha la durata di cinque anni e che nell'anno 2009 questa Amministrazione ha avviato la sua rivisitazione, previo conferimento di incarico all'Università degli Studi di Genova, che ha fatto pervenire le relazioni per i diversi bacini del territorio provinciale;

Rilevato dalla documentazione pervenuta dall'Università degli Studi di Genova che nel bacino dello Scrivia

Procedimento n. 9 Anno 2015

sono state inserite tra le acque di Categoria B (colore verde) le seguenti: asta principale a valle di Creverina e a monte confluenza Torrente Seminella, Torrente Vobbia da Lago Savio a rio Fregata e da rio Formè a Vobbia, rio Vallenzone fino confluenza rio Cornarotto, rio Laitona;

Atteso che l'Organismo scientifico di cui si tratta con riferimento al materiale ittico da immettere nelle diverse riserve ha rappresentato quanto segue:

- per quanto riguarda l'immissione di trota iridea:
"L'art. 12 comma 3 del DPR 357/97, così come modificato dal DPR 120/2003, vieta "la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone". Lo stesso DPR, all'art. 2 comma 1 lett. o-bis), definisce quale specie un "insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie". L'interpretazione di tale norma ha suscitato accese discussioni circa la possibilità di immettere, a fini di utilizzazione "pronta pesca", esemplari di Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) provenienti da allevamenti per i quali sia certificata la produzione di sole femmine mediante la selezione di "neomaschi" in grado di produrre solo gameti X. Se da una parte la specie *Oncorhynchus mykiss* nel suo complesso è indiscutibilmente alloctona, l'immissione di un insieme di individui certificati come appartenenti tutti allo stesso sesso, e di conseguenza non interfecondi tra loro e quindi non rispondenti alla definizione di specie ai sensi della norma in questione, non sembrerebbe essere in contrasto con la norma stessa. Quest'interpretazione è in sintonia con il contenuto della lettera inviata dalla Regione agli Enti gestori dei Siti di Rete Natura 2000 in data 10 marzo 2011.
Alla luce di quanto sopra ed in premessa alle considerazioni specifiche più sotto riportate in zone di categoria gestionale B appartenenti a bacini o sottobacini dove è accertata o ritenuta possibile la presenza di popolazioni residue di trota "autoctona" (c.d. di "ceppo mediterraneo", o indicativamente riferibile alla specie *Salmo macrostigma*), è necessario, sempre che compatibile con le esigenze di tutela di altre specie, vengano effettuate immissioni controllate di femmine adulte di trota iridea sicuramente isolate geneticamente dalle popolazioni autoctone, piuttosto che individui adulti di Trota fario da allevamento, generalmente provenienti da ceppi atlantici e che determinerebbero un forte rischio di ulteriore inquinamento genetico di tali popolazioni residue";
- per quanto riguarda l'immissione di salmerini:
"l'utilizzazione, in alcune riserve turistiche poste in acque di categoria gestionale B, di esemplari adulti appartenenti ad altre specie alloctone, per le quali non è stata messa a punto una tecnica di produzione di esemplari appartenenti tutti allo stesso sesso (quale ad esempio il Salmerino di fonte *Salvelinus fontinalis*), appare più problematica dal punto di vista del rispetto della norma, anche se tale pratica è tuttora molto diffusa. A parziale giustificazione di tale pratica occorre tener conto del fatto che difficilmente esemplari allevati ed alimentati artificialmente fino all'età adulta riescono a riadattarsi alle condizioni di vita in ambiente naturale, tanto da riuscire a nutrirsi autonomamente e a riprodursi, e che comunque gran parte di questi esemplari è oggetto di pesca nel giro di pochi giorni dalla loro immissione. Si ricorda che, nella scala di nocività delle specie aliene proposta da Zerunian *et al.* (2009), il Salmerino di fonte si trova nella stessa classe di nocività della Trota fario di ceppo atlantico e della Trota iridea. Tenendo d'altra parte in conto il forte interesse economico e sociale che sta dietro a questo tipo di pesca, che in alcuni casi rappresenta una delle principali realtà economiche per intere vallate, si ritiene che tali pratiche possano essere ancora mantenute in acque sufficientemente lontane da Siti di importanza comunitaria (orientativamente 1 km di sviluppo lineare del corso d'acqua) o isolate da essi da barriere (naturali o artificiali) insormontabili per l'ittiofauna, a condizione che la quantità di materiale immesso non comprometta la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua interessati e che i concessionari delle riserve turistiche s'impegnino a monitorare nel tempo l'eventuale effetto negativo delle immissioni sulla fauna acquatica autoctona ed in particolare sulle specie tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE, riducendo o sospendendo la pratica qualora si rilevassero evidenti effetti negativi. Sarebbe tuttavia auspicabile che questa pratica si orientasse sempre più verso l'utilizzazione di ibridi sterili, onde eliminare qualunque rischio anche remoto di creazione di popolazioni autoriproducibili di tali specie

Vista la determinazione dirigenziale n. 954 Prot. Generale N. 0017985/2008 del 22 febbraio 2008 avente ad oggetto: Istituzione di una Zona Turistica di pesca controllata del torrente Scrivia ed affidamento della gestione alla Società Pescasportivi Alta Valle Scrivia e che la gestione è proseguita a seguito di specifici atti fino all'anno 2011;

Vista il successivo provvedimento dirigenziale n. 4413/24929 del 14/08/2012 con il quale, a seguito dell'alluvione del novembre 2011, che causava la frana di un tratto della strada provinciale, è stata confermata l'istituzione della Zona turistica di pesca controllata sul torrente Scrivia in comune di Savignone, individuandola nel tratto compreso tra il ponte Stabbio ed il c.d. Lago delle Mele ed affidandone la gestione alla Società Pescasportivi Alta Valle Scrivia ASD (SPAVS);

Vista la nota prot. 110257 del 24/11/2014 della Società Pescasportivi alta Valle Scrivia (SPAVS), corrente in Montoggio, Via Milite Ignoto 62, con la quale viene chiesto il rinnovo dell'affidamento in gestione della Riserva

Procedimento n. 9 Anno 2015

Turistica di pesca in oggetto, individuandola nel tratto delimitato, da valle a monte, dalla prima passerella sospesa al ponte sulla S.P. 226 in loc. Stabbio;

Atteso che il Comune di Savignone con nota prot. 117 dell'8/01/2015 ha comunicato di non aver nulla da rilevare in merito alla modifica della Riserva turistica di pesca in oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno di confermare l'istituzione della Riserva Turistica di Pesca in oggetto, con la nuova perimetrazione proposta, da valle a monte, dalla prima passerella sospesa al ponte sulla S.P. 226 in loc. Stabbio e di rinnovarne l'affidamento in gestione secondo le modalità di cui alla convenzione ed al regolamento di cui agli allegati A) e B) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Sentita sull'argomento la Commissione Consultiva Pesca nella seduta del 16/12/2014;

Attestatasi l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto al procedimento assumendo;

DISPONE

1. di confermare l'istituzione di una Zona turistica di pesca controllata sul torrente Scrivia in comune di Savignone, individuandola nel tratto delimitato, da valle a monte, dalla prima passerella sospesa al ponte sulla S.P. 226 in loc. Stabbio;
2. di affidarne la gestione alla Società Pescasportivi Alta Valle Scrivia ASD (SPAVS) c/o il presidente pro-tempore Aportis Bruno Via Milite Ignoto 10/2 16026 Montoggio C.F. 93005230102 dalla data di sottoscrizione della Convenzione e del Regolamento di cui agli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto fino al 31/12/2015;
3. di stabilire che l'Associazione di cui si tratta effettui, direttamente, nell'anno 2015 un investimento nelle acque del bacino dello Scrivia liberamente fruibili da parte dei pescatori, per un importo non inferiore a € 1500, tenuto conto dello sviluppo della zona turistica gestita e del parametro individuato dall'Amministrazione come precisato nella convenzione allegata al presente atto e già richiamata;

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente
Ing. Sergio USAI

CONVENZIONE

Per la gestione della Riserva turistica di pesca nel Torrente Scrivia

L'anno duemilaquindici addì _____ del mese di _____ in Genova, in una sala del palazzo ove hanno sede gli Uffici della Città Metropolitana di Genova;

T R A

La Città Metropolitana di Genova rappresentata dal Dirigente del Servizio Trasporti e Ambiti Naturali Ing. Sergio USAI (C.F.: 80007350103);

E

La Società Pescatori Alta Valle Scrivia ASD (SPAVS) Busalla C.F. 93005230102, rappresentata dal Presidente Pro-tempore Sig. Bruno Aportis;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Per il coordinamento e lo svolgimento delle attività della pesca sportiva e promozionale, nonché per l'organizzazione della pesca turistica, la Città Metropolitana di Genova concede alla SPAVS di gestire la riserva turistica di pesca sul torrente Scrivia.

ART. 2

La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2015, con facoltà da parte del concedente di revoca anticipata o modifica sostanziale qualora la stessa si trovasse in discordanza con nuovi, definitivi, strumenti di pianificazione o in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione stessa.

ART. 3

La SPAVS si impegna alla conduzione della riserva nell'integrale rispetto di quanto stabilito nel Regolamento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

In particolare si impegna a:

- collaborare a titolo gratuito nelle operazioni di ripopolamento che verranno effettuate dalla Città Metropolitana di Genova nell'ambito del bacino dello Scrivia quali recupero di fauna ittica, semina di trotelle e materiale pronta pesca;
- a collaborare a titolo gratuito nell'attività di tabellazione.
- ad effettuare direttamente un investimento nelle acque dello Scrivia, all'esterno della zona turistica di pesca, in base agli accordi che saranno raggiunti in seno alla Commissione Consultiva pesca.

L'investimento per l'anno 2015 dovrà essere non inferiore a € 1500, tenuto conto dello sviluppo della zona turistica gestita e del parametro individuato dall'Amministrazione e che ha trovato generale condivisione in sede di Commissione Consultiva Pesca.

ART. 4

La SPAVS si impegna a non cedere la concessione, né a subconcederla tutta o in parte. Garantisce inoltre che non verranno poste servitù di qualsiasi natura nel tratto di corso d'acqua oggetto della presente convenzione. La SPAVS che dovrà eseguire i miglioramenti ambientali e le strutture adeguate al funzionamento ottimale della riserva non potrà tuttavia eseguire alcuna opera o comunque alterare il regime idraulico senza chiedere ed ottenere per iscritto autorizzazione dall'Amministrazione competente e sarà in ogni caso responsabile di qualunque danno che in conseguenza delle opere o per suo atto o fatto avessero a subire beni pubblici o privati. La SPAVS è tenuta ad osservare ed a far osservare nell'esercizio della pesca le vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

Qualora la SPAVS intenda provvedere alla semina anche di Salmerino di fonte s'impegna a monitorare nel tempo l'eventuale effetto negativo delle immissioni sulla fauna acquatica autoctona ed in particolare sulle specie tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE, riducendo o sospendendo la pratica qualora si rilevassero evidenti effetti negativi.

Per quanto si riferisce l'immissione di trote iridee vale quanto previsto all'art. 5 che segue.

ART. 5

La SPAVS al fine di mantenere la pescosità nella zona come individuata dall'art. 1, si assume l'onere di effettuare i necessari ripopolamenti ittici. La Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di eseguire eventuali controlli nello spirito di perseguire le migliori condizioni di funzionamento della zona di cui si tratta. Il materiale ittico acquistato e destinato all'immissione nel corso d'acqua di cui trattasi dovrà essere accompagnato da certificazione sanitaria ai sensi di legge.

Delle immissioni dovrà essere preventivamente informata la Città Metropolitana di Genova fermo restando che l'Associazione per poter effettuare le immissioni di trote iridee (*Oncorhynchus mykiss*) dovrà acquisire dalla Ditta fornitrice dichiarazione con cui viene autocertificata la fornitura di soli esemplari di sesso femminile.

ART. 6

L'accesso alla pesca nella zona turistica di cui all'art. 1 della presente convenzione sarà libero a tutti i pescatori in possesso di regolare titolo abilitativo di pesca e dell'apposito permesso rilasciato dalla SPAVS.

Le modalità regolamentari di esercizio della pesca, di rilascio dei permessi di accesso e quant'altro necessario per la miglior applicazione della presente convenzione sono contenute nel documento allegato alla convenzione medesima quale parte sostanziale e integrante.

ART. 7

Tutte le spese di gestione, comprese quella della vigilanza, della tabellazione, nonché assicurative sono a carico della SPAVS.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 8/2014, i proventi della gestione sono utilizzati per effettuare le immissioni di materiale ittico, per la sorveglianza, per le spese di organizzazione, i miglioramenti ambientali e le strutture adeguate al funzionamento ed alla fruizione della riserva, nonché per lo svolgimento di quanto previsto dall'art. 3.

La SPAVS si impegna a fornire all'ente che esercita le funzioni amministrative in materia di Pesca nelle acque interne, entro il 31/01/2016, il rendiconto della riserva ed una circostanziata relazione sull'attività svolta nell'ambito della riserva, provvista della certificazione di un revisore dei conti nominato dalla Città Metropolitana di Genova la cui spesa è a carico della SPAVS stessa.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in duplice originale da registrarsi, con spese a carico dell'Associazione, in caso d'uso.

Genova, _____

IL PRESIDENTE SPAVS
Bruno APORTIS

IL DIRIGENTE
Ing. Sergio USAI

REGOLAMENTO
per la gestione e l'esercizio della pesca nella riserva turistica nel torrente Scrivia

ART 1
ZONE, GIORNATE ED ORARI DI PESCA

1. PESCA CON TRATTENIMENTO OBBLIGATORIO

Fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 8/2014 e da eventuali provvedimenti provinciali e della Città Metropolitana di Genova, la pesca può essere esercitata **tutti i giorni con i seguenti orari**:

- ☐ periodo invernale (dal 1 novembre al 31 dicembre e dall'ultima domenica di febbraio al 31 marzo) dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 18
- ☐ periodo estivo (dal 1 aprile al 31 ottobre) dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20

Il permesso, valido mezza giornata (mattina o pomeriggio), consente la cattura di 5 salmonidi. Ad ogni cattura il pescatore deve staccare il bollino di controllo numerato prima di riprendere la pesca.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente circa i periodi di divieto, i salmonidi di misura regolamentare (trota Fario e Salmerino di fontana cm 22, trota Iridea cm 20) devono essere trattenuti, immediatamente soppressi, computati agli effetti delle catture e mostrati ad ogni controllo. È vietato affidarli a terzi e depositarli altrove. Il pesce allamato deve essere prontamente portato a terra. Effettuata la cattura di 5 salmonidi deve cessare l'azione di pesca, salvo il regolare possesso di un nuovo permesso. È vietato trattenere esemplari di altre specie ittiche eventualmente catturati, che devono essere immediatamente liberati adottando ogni cautela al fine di non comprometterne la vitalità.

2. PESCA "NO KILL" SOLO PER TECNICA MOSCA ARTIFICIALE MODALITA' INGLESE E VALSESIANA (MASSIMO 4 INGRESSI PER TURNO DI PESCA).

Fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 8/2014 e da eventuali provvedimenti provinciali e della Città Metropolitana di Genova, la pesca può essere esercitata tutti i giorni con i seguenti orari:

- ☐ periodo invernale
 1. dall'ultima domenica di febbraio al 30 marzo - dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 18
 2. dal 1 novembre al 31 dicembre - dalle 7 alle 18 (turno unico di pesca)
- ☐ periodo estivo (dal 1 aprile al 31 ottobre) dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20.

Dal 1 novembre al 31 dicembre il permesso ha validità giornaliera. Per gli altri giorni di apertura della riserva è valido mezza giornata (mattina o pomeriggio). Lo stesso consente la pesca con un massimo di 2 imitazioni (mosche, ninfe o streamer), armate con amo singolo privo di ardiglione. Le prede catturate devono essere immediatamente liberate, adottando ogni cautela al fine di non comprometterne la vitalità. Il pescatore è tenuto a esporre in vista il contrassegno di riconoscimento, che al termine dell'azione di pesca deve essere restituito o imbucato nelle cassette di servizio.

La riserva è chiusa dalle ore 18 del 31 dicembre alle ore 7 dell'ultima domenica di febbraio.

ART. 2
ACCESSO ALLA PESCA

Negli orari indicati all'art. 1 è previsto il rilascio dei seguenti permessi:

Permesso con trattenimento del pescato - € 18
Permesso "no kill" mosca artificiale - € 15.

I permessi vengono rilasciati a tutti coloro i quali siano titolari ed esibiscano la licenza di pesca in corso di validità ed esibiscano la tessera associativa SPAVS.

Per i tesserati di altre Associazioni nazionali di pesca sportiva riconosciute e assimilabili, coperti da assicurazione, l'accesso mediante le condizioni tariffarie previste per gli associati SPAVS è possibile in base alle richieste di convenzionamento e successivo accordo con il gestore.

Per scuole di pesca rivolte in particolare ai giovani e diversamente abili nonché in occasione di manifestazioni dedicate a tali categorie, l'accesso alla pesca può essere consentito a titolo gratuito.

Ogni permesso non è cedibile e deve essere conservato.

In caso di pesca con trattenimento del pescato si ha diritto alla cattura di un massimo di cinque salmonidi, di misura non inferiore a quella stabilita dalla legge regionale 8/2014, nonché dai provvedimenti provinciali o della

I permessi vengono emessi dalla SPAVS e presso le strutture e gli esercizi pubblici che verranno incaricati ed indicati dal gestore medesimo.

ART. 3 OBBLIGHI E DIVIETI

Il pescatore prima di accedere alla zona di pesca, senza alcun pesce al seguito, dovrà imbucare nelle apposite cassette la parte indicata del tagliando e verificare l'esatta compilazione del permesso.

All'atto di ogni cattura regolare dovrà essere staccato il corrispondente talloncino numerato. Questa operazione dovrà essere compiuta prima di riprendere l'esercizio della pesca.

E' assolutamente vietata la pesca c.d. "a strappo" e qualsiasi forma di pasturazione.

Nella zona a prelievo non potranno tassativamente essere rilasciati in acqua salmonidi di misura.

I salmonidi dovranno rimanere al seguito del soggetto che li ha catturati per l'intera sessione di pesca e dovranno essere esibiti a semplice richiesta degli addetti alla vigilanza.

È vietato trattenere esemplari di altre specie ittiche eventualmente catturati, che devono essere immediatamente liberati adottando ogni cautela al fine di non comprometterne la vitalità.

È vietato ogni comportamento atto a creare ostacolo o disturbo alla legittima azione di pesca.

È fatto divieto di danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere

ART. 4 VIGILANZA

La vigilanza è affidata ai soggetti di cui all'art. 23 L.R. 8/14. Al fine di garantire una sorveglianza costante ed efficace, il Gestore, esercita le funzioni di coordinamento delle Guardie giurate volontarie.

Il Gestore, mediante incaricati, potrà chiedere l'esibizione dei permessi di accesso alla zona turistica a chiunque sia trovato in loco in atteggiamento di pesca o in possesso di attrezzature per l'esercizio dello sport medesimo.

In caso di rifiuto da parte del pescatore o in presenza di comportamenti illeciti, gli incaricati potranno promuovere l'intervento di un Agente e, previa identificazione del trasgressore, potranno segnalare il caso alla struttura incaricata della distribuzione affinché a tale persona non siano più rilasciati permessi di accesso.

Art. 5 RESPONSABILITA

La Città Metropolitana di Genova ed il Gestore declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a persone o a cose che potrebbero derivare dall'esercizio della pesca nella zona turistica di cui al presente regolamento.

ART. 6 TABELLAZIONE

La zona turistica è tabellata a cura del Gestore con tabelle recanti la seguente dicitura:

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
ZONA TURISTICA DI PESCA CONTROLLATA art. 8 l.r. 8/2014
Gestione SPAVS

ART. 7 SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'esercizio di pesca senza il permesso di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 (art. 24, comma 1, lett. N) l.r. n. 8/2014).

Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento, non punite in via specifica da altre

Procedimento n. 9 Anno 2015

disposizioni normative, è soggetto, oltre alle sanzioni previste dall'art. 24, comma 1, lett. N) l.r. n. 8/2014, all'automatica cessazione di validità del permesso di accesso alla pesca.

A seguito della contestazione di illecito il permesso viene ritirato dall'accertatore e consegnato al gestore per gli eventuali successivi adempimenti.

ART. 8
RISARCIMENTO DEL DANNO

Chi per dolo o colpa cagioni danno alla fauna ittica nelle acque di cui al presente regolamento è tenuto inoltre a risarcire al gestore il danno cagionato, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

Il Gestore è legittimato ad agire, anche in giudizio, per il risarcimento del danno di cui al precedente capoverso.

Genova, _____

IL PRESIDENTE SPAVS
Bruno Aportis

IL DIRIGENTE
Ing. Sergio USAI

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 09 gennaio 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 09 gennaio 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal

12 gennaio 2015 al 27 gennaio 2015